

§ 4. *Cambiamento dei Confini.*

„Trattandosi di alterare i confini di due o più Comuni, in modo però che questi non cessino dall'esistere come tali, o di trasferire da un luogo all'altro la residenza dell'ufficio comunale, richiedesi oltre la dichiarazione della Luogotenenza che nulla vi osta nei riguardi politici, anche l'assenso della Giunta Provinciale. (Legge 21 febbrajo 1873 B. L. P. „Nr. 18)“.

Note al § 4. Nella questione del *cambiamento di nome d'un Comune* politico o censuario, oppure di un villaggio formante parte di un Comune politico, il Ministero dell'Interno ha deciso: che il pronunziarsi circa l'ammissibilità di un proposto cambiamento di nome, resta in mancanza di speciali disposizioni, riservato al Ministero dell'Interno, di concerto coi Ministeri della Giustizia e delle Finanze (Decreto Min. Int. 21 febbrajo 1884 Nr. 14.175 diretto alla Luogotenenza in Zara, trattandosi del cambiamento di nome del Comune di *Dervenik* in *Gornje-Primorje*).

Il cambiamento di nome di un Comune politico, di un Comune censuario oppure di un singolo villaggio, non appartiene nè alle attribuzioni proprie del Comune, nè alla competenza della Giunta Provinciale. Il nome di un Comune e di una sua parte, in quanto tale parte possa venir considerata come un soggetto di diritto, è di grande importanza pel diritto pubblico. Allo scopo di evitare confusioni ed inconvenienti, fa d'uopo sia osservata la massima della immobilità di cotali denominazioni. Siccome, nè la legge dell'Impero 5/3 1862 B. L. I. Nr. 18, nè il Regolamento comunale, contengono disposizioni su tale riguardo, deve sulla base dei generali principi di diritto amministrativo riconoscersi in argomento la competenza dell'Autorità dello Stato (Decreto Luog. Dalm. 3 Marzo 1884 Nr. 4531/I).

Un *cambiamento dei Confini di un Comune politico*, può aver luogo con forza legale soltanto a mezzo di atti del potere dello Stato, previsti dalla legge (Boemia C. A. 1/4 1886 Nr. 946 B. 2991; 11/3 1887 Nr. 738 B. 3433; 19/1 1888 Nr. 217 B. 3886).

L'accordare un cambiamento dei confini di un Comune, sta nel libero discernimento dell'Autorità e non dipende dal reciproco accordo dei Comuni interessati (Carinzia C. A. 18/2 1885 Nr. 140 B. 2414).

Per l'alterazione dei confini di due o più Comuni, nei casi nei quali l'alterazione non viene chiesta concordemente dai Comuni interessati, vi è bisogno d'una *legge provinciale (Dalmazia)*. Periodico amministrativo anno 1872. Nr. 33, pag. 114. Racc. Hochegger pag. 7 (V. anche Decreti Min. Int. 14 Marzo e 4 Maggio 1872 Nr. 1758 e 6098. Ljubici Ručna Knjiga pag. 8).

La frazione comunale di Crappano-Grebaštica, venne staccata dal Comune di Zlarin ed aggregata a quello di Sebenico (Legge 3 febbrajo